



N. 57 del registro deliberazioni

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 1 ottobre 2010

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 20/08/2010 SU SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1593/2001- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 13/2010 NOTIFICATA IL 09/08/2010. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaDIECI addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 9982 del 21/09/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

*Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE*

e dai seguenti Consiglieri:

1) <b>MATURO Giuseppe Maria</b>	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>		
2) <b>BETTINI</b>	Aurelio	14) <b>LOMBARDI</b>	Nino
3) <b>CAPASSO</b>	Gennaro	15) <b>LOMBARDI</b>	Renato
4) <b>CAPOBIANCO</b>	Angelo	16) <b>MADDALENA</b>	Michele
5) <b>CAPOCEFALO</b>	Spartico	17) <b>MAROTTA</b>	Mario
6) <b>CATAUDO</b>	Alfredo	18) <b>MAZZONI</b>	Erminia
7) <b>CECERE</b>	Sabatino	19) <b>MOLINARO</b>	Dante
8) <b>COCCA</b>	Francesco	20) <b>PETRIELLA</b>	Carlo
9) <b>DAMIANO</b>	Francesco	21) <b>RICCI</b>	Claudio
10) <b>DEL VECCHIO</b>	Remo	22) <b>RICCIARDI</b>	Luca
11) <b>DI SOMMA</b>	Catello	23) <b>RUBANO</b>	Lucio
12) <b>IADANZA</b>	Pietro	24) <b>VISCONTI</b>	Paolo
13) <b>IZZO</b>	Cosimo		
14) <b>LAMPARELLI</b>	Giuseppe		

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 5-6-10-18-23

Sono presenti gli Assessori: Aceto, Barbieri, Bello, Bozzi, Palmieri, Pacifico, Valentino.

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti dr.ssa Calandrelli e dr. Pica.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamate integralmente le relazioni unificate degli Assessori Bozzi e Palmieri sugli argomenti posti ai punti 2)-3)-4)-5)-6)-7), collegati fra di loro in quanto concernenti materia contabile, pone in votazione, per appello nominale, la proposta (All.1), relativa a "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 23/08/2010 SU SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1593/2001. SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 13/2010 NOTIFICATA IL 09/08/2010. PROVVEDIMENTI."

Eseguita la votazione, presenti n. 20, favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Capasso, Capobianco, Di Somma, Izzo, Lombardi Nino, Molinaro e Ricciardi), la proposta risulta approvata.

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data la immediata eseguibilità la quale, messa ai voti, riporta la medesima votazione.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita dei pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del T.U. 267/2000, dai Dirigenti dei Settori competenti( All.1);

Visto il parere reso dalla IV Commissione Consiliare ( All.2), nonché il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti( All.3)

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Con 13 voti favorevoli e n. 7 contrari;

### DELIBERA

1. Procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo di cui in oggetto, per complessivi € 16.590,21, quali debiti fuorio bilancio ai sensi della lett. A, D e lett. E comma 1 dell'art. 194 del decreto leg.civo n. 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo trascritto nella proposta allegata in proposta( All.1).

2. Far gravare la somma complessiva di € 14.542,41 sul cap. N. 3833 e la somma complessiva di € 2.047,8 sul cap. 19605/1 del bilancio 2010.

3. Autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture e avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

4. Dare atto che resta salva ed impregiudicata l'azione di rivalsa in virtù della sentenza del Tribunale Benevento n. 1593/01 e atto di precetto notificato il 20/08/2010 in virtù del vincolo di solidarietà passiva nei confronti della RUPA s.r.l.

Dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione, con 13 voti favorevoli, n. 7 contrari, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000,.

Il tutto come da resoconto stenografico ( All.4).

---

**Verbale letto e sottoscritto**

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Claudio UCCELLETTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
- Dr. Giuseppe MARIA MATURO -

N. PL2

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

**BENEVENTO**

19 OTT. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 OTT. 2010 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- ✓ PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- ✓ SETTORE AALL ORG. PERSONALE (OMOD) \_\_\_\_\_
- ✓ SETTORE INFRASTRUTTURE il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- ✓ SETTORE GESIONE BDOM il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- X Revisori dei Conti DIR. GENERALE il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

②



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI,  
PRESIDENZA E AA.GG

SERVIZIO AA.GG

La 4 Commissione Consiliare riunita l'anno 2010  
 28 del mese di SETTEMBRE a seguito di regolare avviso, sotto la  
 presidenza del Consigliere FRANCESCO DAMIANO  
 sull'oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO  
ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 20/08/2010 SU  
SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1593/2001 -  
SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 13/2010  
~~NOTIFICATA~~ NOTIFICATA IL 9/8/2010. PROVVEDIMENTI,  
 e del parere:  
(OMISSIS ---) ESPRIME, A MAGGIORANZA DI  
VOTI, PARERE FAVOROVOLV CON  
UN'ASTENSIONE DEL GRUPPO DI MINORANZA  
CHÉ SI RISERVA DI ESPRIMERE LE  
PROPRIE VALUTAZIONI IN CONSIGLIO PROVINCIALE.

Il Segretario

*Roberto Goffe*

3



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n. 368 del 28 SET. 2010

*Al Sig. Presidente  
Al Segretario Generale  
Al Direttore Generale  
Al Direttore di Ragioneria  
Ai Capigruppo Consiliari  
Agli Assessori  
Loro Sedi*

*Si trasmette in allegato alla presente, copia del verbale n. 23 del 24 SET. 2010  
adottato dal Collegio dei Revisori dei Conti.*

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

*Dr. Vincenzo Falde*

**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**N. 29/10**

L'anno duemiladieci il ventiquattro del mese di settembre alle ore 11,00 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Vincenzo Falde, (Presidente del Collegio);
- Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del Collegio);
- Dr. Giuseppe Pica, (Componente del Collegio).

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenza Tribunale di Benevento nr. 13/2010 – Atto di Precetto su sentenza del Tribunale di Benevento 1593/2010. Provvedimenti. ”.

A tal proposito il Collegio,



- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2010, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2010-2012 approvato con atto consiliare n°24 del 03 maggio 2010;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 16.590,21 ;
- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro 16.590,21 , sarà assicurata con l'utilizzo dei capitoli 3833 per Euro 14.542,414 e 19605/1 per Euro 2.047,80 del bilancio di previsione esercizio 2010 ;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive €. 16.590,21 , quale atto dovuto in relazione alla sentenza .

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Tribunale di Benevento Sezione Lavoro nr. 1316/09 – 14436/09 – 4180/08- 5000/08 – Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;

- preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 800,00, è assicurata con la disponibilità finanziaria sul capitolo 3702/1 del bilancio corrente ;

- visti l' articolo 163 del D.lgs 267/00 ;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**



Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 800,00 .

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Dott. Vincenzo Falde**

**Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli**

**Dr. Giuseppe Pica**



Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'B' in a circle.

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO:** Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza Tribunale Bn n. 13/2010 – Atto di Precetto su sentenza Tribunale Bn n. 1593/2001-PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 5  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_  
Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 57 del 11 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

### REGISTRAZIONE CONTABILE

#### IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

#### REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € \_\_\_\_\_

di L. \_\_\_\_\_

Cap. 3833 cod. 1.01.09.08

Cap. \_\_\_\_\_

Cap. 19605/1 cod. 4.000005

Progr. n. \_\_\_\_\_

Progr. n. 319/10 Imp. Prov.

del \_\_\_\_\_

U. N. 322/10 Imp. Prov.

Esercizio finanziario 200\_\_

Esercizio finanziario 2010

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Handwritten signature: *Scimellone*

## IL CONSIGLIO

Premesso che sono stati notificati a questo Ente i sotto indicati provvedimenti giudiziari esecutivi:

**A) Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione civile- n. 13/2010**, notificata in data 09/08/2010, riguardante il giudizio in riassunzione promosso da Filippella Giovanni c/ Provincia di Benevento. Il giudizio è stato promosso in virtù di D.I. n. 1785 del 18/12/90, reso dal Tribunale di Benevento, da Filippella Giovanni, per compensi vantati quale segretario di corso di aggiornamento per il personale dell'Ente attuato con delibera di G.P. n. 2558 del 14/11/88. Avverso tale D.I. questa Amministrazione proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 21/1/91. Con sentenza n. 2093/03 il Tribunale di Benevento dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. nella materia compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 10/3/04, l'attore proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli nel quale giudizio l'Amministrazione convenuta si costituiva nei termini. In esito a giudizio, la Corte di Appello con sentenza n. 3834/06, in riforma dell'impugnata sentenza di I grado, dichiarava la giurisdizione del G.O., compensando le spese di lite. Con comparsa di riassunzione notificata il 30/3/07, l'attore riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, nel quale giudizio l'Amministrazione convenuta si costituiva nei termini. In esito al giudizio con sentenza n. 13/2010 notificata il 9/8/010, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda dell'attore, rigettava l'opposizione avverso il D.I. Tribunale Bn n. 1785/90 per il quale a questa Amministrazione veniva ingiunto il pagamento della somma di £. 6.721.120 oltre interessi legali e spese di giudizio, come quantificate.

Le somme dovute in virtù di tale sentenza sono pari a complessivi € 12.494,62 così distinte

-in favore del sig. Filippella Giovanni € 6.980,62, a titolo di sorta capitale come da sentenza e comprensivo degli interessi legali pari a € 5.514,00, medio tempore maturati;

-in favore del sig. Filippella Giovanni, € 5.514,00 per le spese di giudizio come liquidate in sentenza, comprensive di oneri ulteriori così come di seguito riportato:

- per diritti e onorari liquidati	€ 3.500,00
- per spese liquidate	€ 300,00
- per spese successive	€ 300,00
- per rimborso forfetario 12,50%	€ 437,50
- per C.P.A	€ 157,50
- per IVA	€ 819,00

**Sommano** € **5.514,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO** € **12.494,62**

**B) Atto di precetto notificato il 20/8/010 su sentenza Tribunale Bn n. 1593/2001**

Tale atto riguarda la sentenza n. 1593/01, notificata il 21/10/09 con la quale il Tribunale di Benevento nel giudizio promosso da Vigliotti Domenico c/ Provincia di Benevento e RUPA srl con atto di citazione notificato il 20/11/89, nel quale l'Amministrazione si era costituita, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti ,in solido, al pagamento del risarcimento dei danni pari a £. 3.250.000 oltre spese di giudizio quantificate in £. 3.135.423 nella misura del 50%. Con sentenza n. 12/2006 la Corte di Appello di Napoli, nel giudizio promosso dalla RUPA srl c/ Vigliotti Domenico, dichiarava

inammissibile l'appello incidentale del Vigliotti nei confronti della Provincia di Benevento per mancata notifica dell'atto di appello, accogliendo parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale tra le sole parti in giudizio, confermando nel resto la sentenza appellata. In virtù del vincolo di solidarietà passiva di cui alla sentenza n. 1593/01 Vigliotti Domenico notificava in data 20/8/010 atto di precetto, chiedendo il pagamento della somma di € 3.853,32 oltre spese ed oneri. In virtù del predetto atto di precetto e del vincolo di solidarietà passiva questa Amministrazione deve procedere al pagamento della somma, salvo successiva rivalsa nei confronti del debitore solidale RUPA srl.

Le somme dovute in virtù di tale precetto sono pari a complessivi € 4.095,59 così distinte:

-in favore del sig. Vigliotti Domenico € 1.678,50, a titolo di sorta capitale come da precetto;

-in favore del sig. Vigliotti Domenico, € 2.417,09 per le spese di giudizio come liquidate in sentenza e da precetto, comprensive di oneri ulteriori così come di seguito riportato:

- per diritti e onorari liquidati	€ 1.186,58
- per spese	€ 792,98
- per spese di registrazione	€ 143,26
- per C.P.A	€ 47,46
- per IVA	€ 246,81

<b>Sommano</b>	<b>€ 2.417,09</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO</b>	<b>€ 4.095,59</b>

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **16.590,21** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
- di far gravare la somma complessiva di € **14.542,41** sul cap. n. 3833 del bilancio 2010;
- di far gravare la somma complessiva di € **2.047,80** sul cap. n. 16905/1 del bilancio 2010
- di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata l'azione di rivalsa in virtù della sentenza Tribunale Bn n. 1593/01 e atto di precetto notificato il 20/8/010 in virtù del vincolo di solidarietà passiva nei confronti della RUPA srl.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

#### **DELIBERA**

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **16.590,21** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
- di far gravare la somma complessiva di € **14.542,41** sul cap. n. 3833 del bilancio 2010;
- di far gravare la somma complessiva di € **2.047,80** sul cap. n. 16905/1 del bilancio 2010
- di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

*-di dare atto che resta salva e impregiudicata l' azione di rivalsa in virtù della sentenza Tribunale Bn n. 1593/01 e atto di precetto notificato il 20/8/010 in virtù del vincolo di solidarietà passiva nei confronti della RUPA srl.*

*-di dare alla presente l'immediata esecutività.*

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

---

---


---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_  
facciate utili.

Data \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE RESPONSABILE




Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE  
parere -----  
~~CONTRARIO~~

---

---

---

24/9/2010  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  


Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0022185 Data 18/08/2010  
Oggetto SENTENZA CAUSA TRA  
FILIPPELLA GIOVANNI E  
Dest. Avvocatura Settore

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 6853  
DEL 19.8.2010

COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 9 AGO 2010  
Settore AA-LL-

SENTENZA CIVILE N. 10 / 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

...ALE DI BENEVENTO - Sezione Stralcio Civile - nella persona  
del ...orario Aggregato :  
- ... Pasquale DEL VECCHIO  
...emesso la seguente

SENT. 13 / 2010  
R.G. 1218 / 07  
Giudice est. R.G.  
Cron. 03 / 2010  
Rep. 17 / 2010

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1218/2007 R.G.A.C., passata in decisione  
all'udienza del 25/06/09, avente ad oggetto riassunzione di giudizio di  
opposizione avverso decreto ingiuntivo

*Agg.:*  
*Opposizione*  
*decreto ingiuntivo*

TRA

FILIPPELLA GIOVANNI, elettivamente dom.to in Benevento al Viale Mel-  
lusi n. 93/A, presso lo studio dall'avv. Roberto Prozzo, dal quale é rap-  
presentato e difeso, come da procura in calce all'atto di appello

ATTORE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo Presi-  
dente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in esecuzione  
della Determinazione n. 399/1 del 07/06/07, giusta procura a margine del-  
la comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Assunta Grosso, presso  
il cui studio, in Benevento alla Via Salvator Rosa n. 2, elettivamente do-  
micilia

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Sono state rassegnate all'udienza del 25/06/09, il cui verbale qui  
abbiasi per integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'11/12/90, il Filippella chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amm.ne Prov.le di Benevento, assumendo :

- che, con delibera di Giunta n.2558 del 14/11/88, l'Amm.ne Prov.le aveva disposto l'attuazione di un corso di aggiornamento e sperimentazione per il personale in servizio presso il Corpo di Vigilanza Ittico-Venatoria;
- che, con lo stesso atto, aveva stabilito che tanto i docenti quanto il segretario del corso avrebbero percepito un compenso di L. 40.000 ad ora;
- che l'esponente era stato nominato segretario del corso ed aveva prestato la propria opera per 272 ore, come da delibera di Giunta n.402 del 12/03/90; per cui aveva diritto ad un corrispettivo di complessive L. 10.880.000, attuali € 5.619,05, (L.40.000 x 272), a fronte del quale aveva ricevuto solo un acconto di L. 4.158.880, per cui era rimasto creditore di L. 6.721.120 (attuali € 3.471,17).

Con D.I. n. 1785 del 18/12/90, il Presidente di questo Tribunale accoglieva il ricorso del Filippella ed ingiungeva all'Amm.ne Prov.le di pagarli la suddetta residua somma di L. 6.721.120, oltre interessi.

L'ingiunta Amm.ne proponeva opposizione, eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione (trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, come tale devoluta alla giurisdizione del G.A.) ed asserendo, nel merito, che il Filippella non aveva diritto ad ulteriori compensi, oltre a quanto già corrispostogli a titolo di lavoro straordinario, essendo egli un dipendente dell'Amm.ne Prov.le.

Il Filippella si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'opposizione e rilevando che le prestazioni svolte esulavano dal rapporto d'impiego, per cui le eccezioni di controparte erano entrambe infondate.

La causa veniva assegnata alla Sezione Stralcio e definita con sentenza n. 2093/03, in cui si dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., trattandosi di una controversia in materia di pubblico impiego, avendo il Filippella svolto le sue prestazioni in funzione della sua qualifica di funzionario e dipendente dell'Amm.ne Prov.le.

Il Filippella proponeva appello avverso detta sentenza, deducendo che le prestazioni erano state svolte al di fuori del rapporto di lavoro e che, trattandosi di prestazioni estranee al rapporto di impiego, la controversia rientrava nella giurisdizione dell'A.G.O.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3834/06, accoglieva l'appello, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti dinanzi al Giudice di primo grado.

Il Filippella, quindi, provvedeva alla riassunzione del giudizio, iscritto al n. 1218/07 r.g.a.c. del Tribunale di Benevento ed assegnato a questa Sezione Stralcio.

L'Amm.ne Prov.le proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e si costituiva nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo in via preliminare la sospensione del processo all'esito del ricorso per Cassazione, ex art. 295 cpc.

Il G.I. accoglieva detta eccezione di pregiudizialità giuridica tra i due giudizi e, con ordinanza depositata il 20/12/07, disponeva la sospensione del giudizio riassunto ex art. 353 cpc fino alla fine del procedimento inerente la questione di giurisdizione pendente innanzi alla Corte di Cassazione, fissando il termine di gg. 60 dalla definizione di tale giudizio per la riassunzione.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza pronunciata il 17 giugno e comunicata il 17/07/08, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'Amm.ne Prov.le, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.

Il Filippella provvedeva alla tempestiva riassunzione del giudizio e la Amm.ne Prov.le si costituiva nel giudizio nuovamente riassunto.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata il decisione alla udienza del 25/06/09, previa concessione degli ordinari termini di cui all'art. 190 cpc (gg. 60 + 20).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti di causa é depositata la copia autentica integrale della delibera della Giunta Prov.le di Benevento n. 101 del 14/01/91 con l'allegata relazione del Segretario Generale. Da tali documenti risulta inequivocabilmente :

1) che le prestazioni oggetto di causa erano svolte nell'ambito di un corso di aggiornamento, per cui si trattava di prestazioni estranee ai normali compiti di ufficio e svolte al di fuori dell'orario di lavoro;

2) che per lo svolgimento di tale corso avevano prestato la propria opera, in maniera autonoma, senza vincolo di subordinazione, tanto dipendenti, quanto professionisti non dipendenti dell'Amm.ne Prov.le;

3) che lo svolgimento delle mansioni di segretario del corso di aggiornamento e sperimentazione non rientrava tra i compiti istituzionali del Filippella, cui l'incarico era stato affidato non quale dipendente, tanto é vero che lo stesso incarico era stato conferito indifferentemente a dipendenti o a persone esterne all'Amm.ne, determinando per tutti lo stesso compenso.

Si legge, infatti, testualmente nella citata relazione "Lo svolgimento delle mansioni di segretario del corso di formazione per agenti di polizia ittico-venatoria... non rientra nei compiti istitutivi affidati al dott. Giovanni Filippella" ; "L'incarico affidato al dott. Filippella non rientra tra quelli istituzionali previsti per la qualifica, il livello funzionale e l'ufficio di competenza del dott. Goivanni Filippella o di qualunque altro ufficio della Amm.ne... e poteva essere affidato anche a persona estranea all'Amm.ne.

Al punto 5 della stessa relazione si evidenzia, infine, che altri incarichi analoghi erano stati affidati all'esterno.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui si discute del diritto a compenso per attività non riconducibile, in quanto esorbitante da esso, al rapporto di pubblico impiego (Cass., SS.UU., n.1470/94).

Sono prestazioni avulse dal rapporto di impiego quelle che trovano in tale rapporto la semplice "occasione" del loro sorgere, e non la loro "causa petendi" : sicchè pacificamente viene esclusa la giurisdizione amministrativa a suo tempo prevista per il pubblico impiego, e nessuno mette in discussione l'esistenza di un autonomo diritto al compenso per tali attività (Cass., SS.UU., n. 10189/98).

Il principio, in sostanza, è che non rientrano nell'ambito del rapporto di impiego le controversie relative a diritti che, sebbene sorti in occasione del rapporto, non costituiscono adempimento di prestazioni dovute nell'ambito di quel rapporto.

A tale principio si è attenuta la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 3834/06, in cui, accogliendo l'appello del Filippella, ha dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Con tale sentenza la Corte di Appello ha ~~non~~ riconosciuto che il Filippella fu nominato segretario del corso di aggiornamento e sperimentazione per il personale in servizio presso il corpo di vigilanza ittico-venatoria <sup>non</sup> ~~in~~ in quanto o perchè direttore di sezione o pubblico dipendente, come si evince dalla delibera in atto. Nè, a giudizio della Corte, può ritenersi che il relativo incarico rientrasse nei suoi compiti istituzionali di ufficio, dato che l'attività <sup>de</sup> demantagli -così come quella dell'intera commissione- era prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitava dalle mansioni tipiche del dipen-

dente ed era priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego, non essendo prescritto da alcuna norma di legge o regolamentare che le funzioni di segretario del corso fossero ricoperte da un dipendente provinciale, in quanto corrispondenti al contenuto professionale della qualifica riconosciuta al Filippella nell'ambito dell'ente locale, di tal ch  potesse affermarsi che il compito svolto dal dipendente rientrava nell'attivit  dell'ente e neppure che l'incarico comportava ex se l'assegnazione al segretario di compiti tecnici di controllo che potessero, in quanto tali, riconnettersi alla sua qualit  di dipendente dell'amministrazione.

Ne consegue, sempre secondo la Corte di Appello, che la domanda di pagamento azionata dal Filippella col ricorso monitorio non atteneva ad un credito che trovava il proprio titolo in un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., n  rappresentava il corrispettivo preteso per i suoi compiti istituzionali, nei quali appunto non rientrava l'attivit  svolta.

Con la innanzi illustrata sentenza della Corte di Appello di Napoli condivisa in toto e fatta propria da questo Giudicante-   stato dunque definitivamente acclarato (atteso il passaggio in giudicato di tale sentenza a seguito della dichiarazione di inammissibilit  del ricorso per Cassazione) che le prestazioni oggetto di causa sono state svolte dal Filippella al di fuori del rapporto di lavoro.

Conseguenziale all'affermazione di tale principio   che -una volta stabilito che le prestazioni in discussione sono estranee al rapporto di impiego del Filippella- risultano inapplicabili alle stesse le norme in materia di pubblico impiego che vietano l'attribuzione ai pubblici dipendenti di compensi aggiuntivi rispetto al trattamento fissato dai contratti collettivi.

Il Filippella, infatti, non chiede un compenso aggiuntivo per prestazioni svolte quale dipendente dell'Amm.ne Prov.le di Benevento, ma il pagamento del



compenso per prestazioni svolte, come definitivamente acclarato, al di fuori di tale rapporto, nella misura predeterminata dall'Amministrazione nella propria delibera allegata agli atti.

Sicchè, alla stregua di tali precise e documentate risultanze processuali, consegue che la domanda, come proposta dal Filippella, attore del giudizio riassunto, risulta fondata ed è meritevole di accoglimento.

I rilievi e le osservazioni di parte convenuta non si ritengono condivisibili, nè fondate, sia in punto di fatto sia in diritto, e vanno pertanto disattese.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per tutte le fasi del giudizio innanzi a questo Tribunale, essendosi già pronunciate per le spese relative ai giudizi innanzi alle stesse celebrazioni sia la Corte di Appello di Napoli, sia la Corte di Cassazione.

P. T. M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede :

a) accoglie la domanda proposta dall'attore Filippella Giovanni e, per effetto, rigetta l'opposizione presentata avverso il decreto ingiuntivo n. 85/90 del 18/12/90, con il quale il Presidente di questo Tribunale ingiunse all'Amm.ne Prov.le di Benevento, in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., di pagare al citato Filippella la residua somma di L. 721.120 (attuali € 3.471,17), oltre interessi al tasso legale dalla data costituzione in mora fino al soddisfo;

b) condanna l'Amm.ne Prov.le di Benevento convenuta, in persona del suo Presidente p.t., al pagamento in favore dell'attore Filippella Giovanni delle




spese processuali, che, in mancanza di specifica agli atti, vengono equita-  
tivamente liquidate in complessivi € 3.800,00 (di cui € 300,00 per spese,  
€ 1.500,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari), oltre rimb. forf., C.P.A.  
ed IVA, come per legge.

Così deciso in Benevento, li 02/12/2009.

Il G.I. est.

(dott. Pasquale Del Vecchio)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Deposito n. 05.02.10  
AL CANCELLIERE

È TRASH. IN PARI DATA  
ALL'UFF. PUBBL. SENT.



SENTENZA PUBBLICATA  
IL 07 GEN. 2010

Il Cancelliere  
ASCOLO Giovanni



**Avv. ROBERTO PROZZO**

avv.robertoprozzo@libero.it

avvrobotoprozzo01@puntopec.it

Via Pietro Nenni n. 13

tel-fax (0824) 04.06.41 - 31.55.26 - 04.03.26

82100 BENEVENTO

**Riepilogo delle somme dovute :**

**in favore della Sig.ra Olimpia Fera Filippella**

quale erede di Filippella Giovanni, **mediante assegno circolare da inviare presso lo studio dell'Avv. Roberto Prozzo - Via Pietro Nenni, 13 - 82100 Benevento :**

sorta capitale	€	3.471,17
interessi legali dal 2 gennaio 91 al 31.07.2010	€	3.509,45
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>6.980,62</b>

**in favore dell'Avv. Roberto Prozzo**

mediante **bonifico sul c/c Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio n. 05/01/00537, codice IBAN IT14 V031 3615 0010 0005 0100 537 - BIC LA-PIIT31:**

spese liquidate in sentenza (300 + 3.500)	€	3.800,00
spese successive [registrazione, copie, notifica (200 + 100)]	€	300,00
Spese generali	€	450,00
c.p.a.	€	162,00
i.v.a.	€	842,40
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>5.554,40</b>

n. 1880 registro cronologico


Relazione di notifica

Io sottoscritto Avv. Roberto Prozzo, **con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Pietro Nenni, 13**, autorizzato ad eseguire le notifiche ai sensi della Legge 53/94 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento del 30.09.2005, munito del registro cronologico debitamente numerato e vidimato, ho notificato il sopraesteso atto a :

**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica alla Rocca dei Rettori, inviandogliene copia conforme in piego spedito con raccomandata ar dall'Ufficio Postale di Benevento, Succursale n. 7.

Benevento, 4 agosto 2010

Avv. Roberto Prozzo



L'Ufficio Postale appone in calce all'originale ed alla copia il timbro di vidimazione, ed inserisce la copia nella busta, munita delle indicazioni di cui all'art. 3, lett. b) della L. 53/94.

Benevento, 4 agosto 2010



2 u  
N. 3894 Ruolo Gen.  
ANNO 19 90

N. 2783 Repertorio



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

1 N. 2093/03 sent.

Avviso deposito di sentenza

con invito a pagare  
la tassa di bollo e di registro  
nella causa civile

IL CANCELLIERE DELLA SUDETTA AUTORITA' GIUDIZIARIA  
in esecuzione del disposto dell'art. 133 C.P. C.

11887

AVVISA

tra  
Filippella Giustini

che il 28/10/03 è stata deposita  
la sentenza pronunciata nella causa in margine indicata invitando a pag  
re entro venti giorni al locale Ufficio del Registro la tassa di bollo e  
registro dovuta a norma del Testo Unico in data 30 dicembre 192  
n. 3268 e 3269. e al versamento, in cancelleria, dei diritti  
di registrazione -

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

e  
Giuseppe Provencher  
di Benevento

Si allega fotocopia del dispositivo

Sig. PROCURATORE

1) - Arr. It. Provo Carlo e Roberto  
in Benevento

2) - Arr. It. Catalano Vincenzo detto Arr. It.  
in Benevento presso la Procura di Benevento; Benevento, li 28/10/03

3) - Arr. It. //

4) - Arr. It. //

5) - Arr. It. //

11873  
6-11



W. Lomo

Questo avviso deve essere  
notificato alle parti che si  
sono costituite entro cinque  
giorni dal deposito della

R  
giud  
il  
prom  
ecce  
-d  
com  
-d  
C

ATTO DI NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento ..... il .....  
del mese di ..... a richiesta del .....

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso .....  
ho notificato il presente avviso .....

- 1) Al Sig. .... Procuratore di .....  
consegnandone copia a .....
- 2) Al Sig. .... Procuratore di .....  
consegnandone copia a .....
- 3) Al Sig. .... Procuratore di .....  
consegnandone copia a .....

L'UFFICIALE GIUI

rono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del

).

P.Q.M.

giudice Istruttore, in funzione di giudice unico, definitivamente  
ziando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza deduzione  
ne disattese, così provvede:


riara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita, essendo  
ente quella Amministrativa (TAR);

riara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;

deciso in Benevento li 8.06.2003


Il G.I estensore

(dott. Rinaldo Taddeo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 28 OTT. 2003

UFFICIO CANCELLERIA



uu

TRIBUNALE DI MENEVENTO

UFFICIO DI PROTEZIONE SOCIALE E AFFARI

IN ACCORDO CON L'ARTICOLO 101 DELLA LEGGE 15 MARZO 1957

NOTIFICARE ALLA PRESENZA ALTO av. Celestino Riccio elett. te dom. to epole Pro

mediante consegna nel retrocedente contratto a mani

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
MR 5/11

DIPENDENTE INCARICATO ALLA

100  
ONE  
RI



0007 2007 0000 STUDIO LEGALE PALUMBO 001001040 01-2103 P. 3

potesse affermarsi che il compito svolto dal dipendente rientrava nell'attività dell'ente.

E neppure l'incarico comportava ex se l'assegnazione al segretario di compiti tipici di controllo che potessero, in quanto tali, riconnettersi alla sua qualità di dipendente dell'Amministrazione.

Ne consegue che, ad avviso della Corte, la domanda di pagamento azionata dal Filippella col ricorso monitorio non atteneva ad un credito che trovava il proprio titolo in un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, né rappresentava il corrispettivo preteso per suoi compiti istituzionali, nei quali appunto non rientrava l'attività svolta, per cui, contrariamente a quanto affermato dal giudice di I grado, sussisteva la giurisdizione dell'A.G.O. sia nella fase monitoria che nel successivo giudizio di opposizione.

Da quanto argomentato consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, deve qui dichiararsi la giurisdizione negata dal giudice di I grado, innanzi al quale vanno rimesse le parti, ai sensi dell'art. 353 cpc.

Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ravvisano equi motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

#### PQM

La Corte di Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.2093/2003 del Tribunale di benevento proposto da Filippella Giovanni, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Giudice di I grado ; compensa tra le parti le spese di giudizio.



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'intestata Corte

in data 29.11.2006

Il consigliere est.

*Francesco Barone*

Il Presidente

*Roberto Longo*

**UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copia dell'antescritto  
atto ad esso intimato nel designato domicilio mediante consegna

*Francesco Barone*

a mani del Sig./Sig.ra .....  
 segretario/cooperante e capace a ricevere t.g. che ne cura la consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario.  
 portiere capace a ricevere t.g. che si incarica della consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario.  
 incaricato alla ricezione degli atti, t.g.  
 in busta chiusa e sigillata

Napoli, li 31/10/07 Corte di Appello - Napoli  
 km. 12 x € 2,42/4,89 Ufficiale Giudiziario B3  
 (Sapina/Filippo)

AVV. GUIDO CIOFFI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Viale V. Emanuele III n. 25  
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)  
Tel. 0823-953016 -329-0155685  
Partita IVA 01244700629

PROVINCIA DI BENEVENTO  
20 AGO 2010

*Inferant.*

COPIA

ATTO DI PRECETTO

VIGLIOTTI Domenico residente in S.Agata dei Goti alla Via Caudina ed elettivamente domiciliato ivi al Viale Vittorio Emanuele III, 25 presso lo studio dell'avv. Guido Cioffi dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto

Premesso che

Il Tribunale di Benevento, sezioni stralcio, nella causa promossa da Vigliotti Domenico nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento con la chiamata in causa della srl Rupa ad istanza dell'Amministrazione Provinciale, così statuiva: << in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda del Sig. Vigliotti Domenico cui attribuiva il 50% del danno ed il restante 50% a carico, quanto al 25% dell'Amministrazione provinciale ed il restante 25% a carico della Rupa srl con il vincolo della solidarietà, condannava la convenuta P.A e la Rupa al risarcimento del danno >>.

Che la Corte di Appello di Napoli decidendo sull'appello, accoglieva il gravame della Rupa srl in ordine ad alcune eccezioni come pure accoglieva l'appello incidentale del Sig. Vigliotti e confermava, nel resto, la sentenza.

Che il Sig. Vigliotti Domenico ha diritto di ottenere il pagamento della somma di lire 3.251.000 pari ad euro 1.678,50 posta a carico della Amministrazione provinciale di Benevento e della Rupa srl con vincolo di solidarietà nonché le spese di procedura e precisamente:

lire 3.135.423 pari al 50% è così distinta (lire 142.673) euro 73,68 per spese, (lire 1.392.760) euro 719,30 per CTU, (lire 600.000) euro 309,87 per diritti, (lire 1.000.000) euro 516,45 per onorari.

Che detta sentenza nr. 1593/01 del Tribunale di Benevento è stata notificata a mezzo Unep di Benevento in data 21.10.2009 e costituisce il titolo della presente azione.

Che pertanto il Sig. Vigliotti Domenico anche a mezzo del sottoscritto avv. Guido Cioffi

Procura special  
Nomino e cost  
procuratore e di  
il presente giud  
sua fase, stato e  
dr. proc. Guido  
quale conferisco  
ampia facoltà di  
compresa quella  
re procuratori anc  
sostituti processu  
mare in causa, int  
in giudizio, transi  
sciare quietanza, c  
rinunciare ed acce  
nuncie agli atti.

*F. Loj...  
del  
del*

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 6921  
DEL 25.8.2010

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0022731 Data 23/08/2010  
Oggetto ATTO DI PRECETTO VIGLIOTTI  
DOMENICO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Intima precetto di pagamento

per il vincolo di solidarietà in danno dell'**Amministrazione Provinciale di Benevento** in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o Presidente p.t. con sede in 82100 Benevento di pagare , in favore del Sig.Vigliotti Domenico , per le causali di cui sopra è cenno , le seguenti somme :

euro 1.678.50 somma liquidata in favore di Vigliotti Domenico

euro 1.619.31 somma liquidata a titolo di spese

Inoltre le spese e diritti del presente atto e cioè:

euro 30,00 per consultazione cliente

euro 30.00 per corrispondenza informativa cliente

euro 42.00 per esame titolo esecutivo

euro 143,26 costo registrazione sentenza

euro 14,25 diritti di registrazione

euro 142.00 diritti di precetto

euro 52,00 costo atto di precetto

euro 16,00 costo copie esecutive

euro 54.00 diritti richiesta copie

euro 16,00 autentica mandato

euro 16,00 collazione .

In totale generale la somma di euro 3.853,32 (tremilaottocento53/32) oltre il costo della notifica a margine segnato , Iva al 20% e Cpa al 4% a calcolarsi , gli onorari in caso di esecuzione , il tutto nel perentorio termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto con avvertimento che , in mancanza di procederà ad esecuzione forzata su tutti i beni e crediti di detto debitore ovunque siti anche presso terzi.

S.AGATA DEI GOTI, li' agosto 2010

Avv. Guido Cioffi




Si notifici a  
**Amministrazione Provinciale di Benevento** in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore e/o Presidente p.t. con sede in 82100 Benevento

**a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA**  
**incaricata alla ricezione atti t.q.**

**20 AGO. 2010**

Tribunale di Benevento  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3  
**PASQUALE DE MICHELE**



Sentenza n. **12/2006**  
Ruolo Generale n. 3614/02

3614/c



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
SEZ. IV CIVILE

**REGISTRATO**

53  
Cristian  
Almer

composta dai sigg. Magistrati:

dott. GAETANO ANNUNZIATA

Presidente

dott. SERGIO MAROTTI

Consigliere

dott. MAGDA CRISTIANO

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21.11.05, promossa con atto notificato il 2 ed il 7.9.02

DA

RUPA S.r.L., in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, sig. Pasquale Palma, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Arte della Lana 16, presso lo studio dell'avv. Patrizia Sorrentino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Beatrice come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo.

C.F. 001381


APPELLANTE

CONTRO

VIGLIOTTI DOMENICO, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Caio Duilio 13, presso lo studio dell'avv. Rocco Truncellito, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cioffi come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

E CONTRO



Handwritten signatures and initials.

18 SET. 2009

PROVINCIA di BENEVENTO

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI APPELLANTE: voglia la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare la condanna al pagamento dei danni emessa verso la Rupa s.r.l. estendendola se del caso alla Provincia di Benevento; dichiarare inammissibile, improcedibile e totalmente infondata la chiamata in causa dell'Ente espletata verso la Rupa s.r.l., rigettandola; condannare chi di dovere al pagamento delle spese e competenze, con gli oneri accessori del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Betrice; CONCLUSIONI APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE: rigettare l'appello ed accogliere l'appello incidentale, con vittoria di spese ed onorari.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Domenico Vigliotti, con atto di citazione in riassunzione notificato il 6.10.89, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale della predetta città esponendo: che era proprietario di un fondo rustico sito nell'agro di S. Agata dei Goti, località Molino Corte, posto a confine col fiume Isclaro, nei pressi di un ponte che la convenuta aveva da poco ristrutturato; che durante i lavori, eseguiti dall'impresa della Rupa s.r.l., non si era tenuto conto del percorso delle acque meteoriche che defluivano sul suo fondo, che era stato perciò invaso da pietrisco ed aveva subito allagamenti; che il ristagno delle acque aveva determinato il deterioramento delle piante di nocciolino e di noce che egli coltivava; che inoltre era stata eliminata, e non più ripristinata, la recinzione che delimitava il terreno di sua proprietà.

Tanto premesso, l'attore richiese la condanna della Provincia di Benevento all'esecuzione delle opere necessarie a disciplinare il regolare deflusso delle acque, a rimuovere il pietrisco depositatosi sul terreno di sua proprietà, al ripristino della recinzione ed al risarcimento dei danni subiti.

lll  
Ay.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione provinciale di Benevento eccepì preliminarmente l'inammissibilità delle domande attoree volte ad ottenere la sua condanna ad un *facere* e nel merito contestò genericamente l'assunto avversario, deducendo che la responsabilità in ordine ai fatti dedotti dal Vigliotti era da imputare esclusivamente alla Rupa s.r.l., che chiese ed ottenne di chiamare in causa.

La Rupa, costituitasi anch'essa in giudizio, eccepì in via preliminare che sul I capo della domanda attorea era competente a giudicare il Tribunale Regionale delle Acque, mentre sul secondo e sul terzo capo la giurisdizione spettava al Giudice amministrativo. Nel merito concluse per il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal Vigliotti.

Disposta ed espletata una *ctu* volta ad accertare la sussistenza di quanto lamentato dall'attore, a stabilire quali interventi fossero necessari per eliminare gli eventuali inconvenienti riscontrati ed a valutare i danni, dopo una lunga serie di inutili rinvii, il G.O.A. di Benevento divenuto nelle more assegnatario del fascicolo, con sentenza del 19.9/15.11.02, respinse l'eccezione di incompetenza relativa alla prima domanda svolta dall'attore, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla seconda e sulla terza domanda e, sulla scorta delle conclusioni della *ctu*, condannò la convenuta e la terza chiamata, in via fra loro solidale, a risarcire all'attore il 50% dei danni da questi subiti, pari a 3.250.000 delle vecchie lire ed a pagargli, in eguale percentuale, le spese di lite, che compensò per il residuo 50%.

Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 2 ed il 7.9.02, la Rupa s.r.l. che ha in primo luogo dedotto un vizio di ultrapetizione della sentenza, in quanto l'attore non ha mai esteso la domanda di condanna nei suoi confronti; l'appellante ha poi lamentato l'erroneità della decisione assunta nel merito dal primo giudice, sia perché l'ente convenuto non avrebbe fornito alcuna prova della sua responsabilità sia perché dall'espletata *ctu* emergerebbe chiara ed evidente la sua mancanza di colpa in relazione ai danni accertati, la cui imputabilità andrebbe ascritta allo stesso attore ed alla Provincia. Ha pertanto richiesto, in riforma dell'impugnata pronuncia, di essere

all  
du

mandata assolta da ogni pretesa, sia dell'attore che della convenuta, con conseguente condanna di costoro al pagamento in favore del proprio difensore- distrattario - delle spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituito in giudizio Domenico Vigliotti che ha richiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto a sua volta appello incidentale, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte dichiari la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulle domande di cui ai capi 2 e 3 della citazione, si pronunci in ordine alla domanda contenuta al capo 1 - sulla quale il G.O.A. ha omesso ogni statuizione- e conseguentemente condanni la Provincia di Benevento ad eseguire tutti gli interventi necessari al ripristino del deflusso delle acque meteoriche ed, infine, condanni la stessa Provincia e la Rupa a risarcirlo per intero dei danni subiti.

La Provincia di Benevento è rimasta contumace.

Il Consigliere Istruttore ha assegnato termine all'appellato per la notifica dell'appello incidentale all'Ente predetto. Quindi, sulle conclusioni delle parti meglio precisate in epigrafe, all'udienza collegiale dell'8.11.05, la causa è stata assunta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che Domenico Vigliotti non ha provveduto a notificare alla Provincia di Benevento l'appello incidentale.

Ne consegue l'inammissibilità del gravame spiegato dall'appellato contro l'Ente ed il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza impugnata concernenti le predette due parti.

L'appello principale della Rupa e l'appello incidentale del Vigliotti nei confronti della Rupa sono entrambi parzialmente fondati. Appare pertanto opportuno esaminarli congiuntamente.

Va innanzitutto rilevato che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la Provincia di Benevento non spiegò nei confronti della Rupa una mera domanda di garanzia, ma indicò la ditta appaltatrice dei lavori come unica responsabile dei danni lamentati dal Vigliotti, ovvero come l'effettiva legittimata passiva alla domanda.

Ebbene, secondo la giurisprudenza costante e consolidata della S.C., qualora il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa attorea, si realizza un'ipotesi di causa unica ed inscindibile, nell'ambito della quale il convenuto ed il terzo vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio alternativo, con la conseguenza che la domanda dell'attore, pur in difetto di un'apposita istanza in tal senso, deve intendersi riferita anche al terzo chiamato, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr, ex multis, Cass. 7039/97, 10331/98, 6415/98).

Risulta pertanto priva di rilievo la circostanza che il Vigliotti non abbia mai formulato espressa domanda di condanna della Rupa.

Nel merito va rilevato come la ctu espletata, condotta con estrema accuratezza e di rara chiarezza espositiva, abbia accertato che i danni lamentati dal Vigliotti sono effettivamente connessi al convogliamento di ingenti masse d'acqua provenienti dalla strada provinciale, che ristagnano nel punto in cui tale strada si raccorda alla parte terminale della rampa del ponte che interseca il fondo dell'appellato, formandovi un impluvio. Il ctu ha però precisato che tale impluvio non potrebbe determinare di per sé il fenomeno riscontrato, la cui gravità non è pertanto dovuta ad errori o difetti di costruzione delle opere di rifacimento appaltate alla Rupa (che ha, del resto, ottenuto dalla Provincia di Benevento il certificato di esecuzione dei lavori in conformità di quanto previsto nel capitolato d'appalto ed a buona regola d'arte) bensì, per un verso, alla mancata manutenzione della cunetta posta a monte del ponte e realizzata per convogliare le acque meteoriche in eccesso (che risulta totalmente ostruita sia per la presenza di una fitta vegetazione infestante cresciuta al suo interno spontaneamente, sia per l'accumulo di rifiuti solidi di varia natura che vi si sono col tempo depositati) e, per l'altro, al massiccio strato di pietrisco e cemento totalmente solidificato che si è formato per molti metri a ridosso della cunetta, originato dai residui di lavaggio delle numerose betoniere transitanti in zona, e che funge da vera e propria

all  
an

barriera al regolare deflusso delle acque. Un' ulteriore causa dell'accumulo dell'acqua è stata infine individuata dal ctu nella mancata rimozione dello spesso strato di terriccio che si accumula lungo entrambi i cigli della strada, per tutto il tratto in cui questa confina con il fondo del Vigliotti.

Risulta dunque evidente che la responsabilità in ordine all'allagamento di tale fondo è da imputarsi in via esclusiva a fatto e colpa dell'Ente appellato, tenuto, quale proprietario e custode della strada, a mantenere puliti e liberi da materiali ostruttivi i canali di scolo delle acque piovane, in modo da consentire il regolare deflusso delle stesse ed impedirne il ristagno.

Ciò è tanto vero che, nell'individuare le opere necessarie ad eliminare il fenomeno riscontrato, il ctu ha elencato una serie di interventi tutti a carico della Provincia (ripristino della piena funzionalità della cunetta attraverso la rimozione completa dello strato di cemento, asportazione del terreno, della vegetazione spontanea e di tutti i rifiuti solidi esistenti, ripristino dei fossi di accesso alla cunetta, asportazione degli arginelli di terriccio su entrambi i bordi stradali, manutenzione dei fossi e delle cunette ubicate anche nell'opposta direzione di marcia, creazione lungo tutto il ponte di scanalature che consentano il deflusso delle acque da più di una via di fuga).

Pertanto, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, la Rupa deve essere mandata assolta dalla domanda risarcitoria relativa ai danni da allagamento formulata dall'appellato, il cui contrapposto appello incidentale, nella parte contenente la richiesta di condanna anche della Rupa al ristoro integrale di tali danni, deve per converso essere respinto.

L'appello incidentale proposto dal Vigliotti contro la Rupa va invece accolto nella parte volta ad ottenere la condanna della predetta società al pagamento della somma pecuniaria necessaria a ripristinare la rete metallica che un tempo delimitava la proprietà.

Secondo quanto accertato dal ctu, infatti, la rete - la cui preesistenza rispetto ai lavori emergeva dal capitolato di appalto - fu rimossa dalla Rupa per tutta la lunghezza dei

*Al  
L...*

muri di contenimento delle rampe del ponte, pari a ml 66,65 sul lato destro ed a ml. 70,30 sul lato sinistro e mai più ricollocata al suo posto.

Ne consegue che la Rupa deve essere chiamata a rispondere per intero (e non solo nella misura percentuale già riconosciuta dal primo giudice) del mancato ripristino della recinzione.

Il costo per il rifacimento di tale recinzione è stato determinato dal CTU in complessive £ 1,857.000 (€ 959,06) alla data del 15.3.93.

Trattandosi di debito di valore la somma deve essere rivalutata, sulla scorta degli indici Istat- costo della vita, in base al coefficiente 1,3875. Si ottengono pertanto € 1326,33, che la Rupa va condannata a pagare al Vigliotti con l'aggiunta degli interessi legali sino all'effettivo soddisfo sulla somma di € 959,06 anno per anno rivalutata dall'aprile '93 ad oggi.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del valore della lite e della reciproca parziale soccombenza, per dichiarare interamente compensate fra le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.

Non ricorrono ragioni per una diversa regolamentazione delle spese del primo grado, già compensate fra le parti nella misura del 50% , considerato che la domanda attorea, seppure sotto un profilo non perfettamente coincidente con quello ritenuto dal primo giudice, andava comunque parzialmente accolta.

Nessuna statuizione sulle spese va emessa verso la Provincia di Benevento, nei cui confronti la sentenza di primo grado risulta interamente confermata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando:  
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Domenico Vigliotti nei confronti della Provincia di Benevento;  
accoglie parzialmente l'appello principale della Rupa s.r.l. nonché l'appello incidentale del Vigliotti nei confronti della Rupa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Rupa s.r.l. a pagare al Vigliotti, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 1326,33 maggiorata degli interessi legali sino all'effettivo soddisfo sulla somma di € 959,06 anno per anno rivalutata dal maggio '93 ad oggi;  
compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio fra le parti costituite;  
conferma nel resto.

Napoli, 5.12.2005

Il Presidente

*Antonio...*

IL CANCELLIERE  
*Marta...*

Il consigliere est.

*...*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
IL	11 GEN. 2006
IL CANCELLIERE MARTA BIANCHI	

se 2203

R

ORIGINALE

1593/01

SENT. 1593/01  
R.G. 3599/89  
Cron. 4286  
Rep. 9903

SENTENZA CIVILE N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE STRALCIO

21 OTT 2009  
PALLI, Avv. D'oppetto  
supra riassunti  
danni -

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3599/1989 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 08.06.2001 e vertente

Tra

**VIGLIOTTI Domenico** rapp.to e difeso dall'Avv.to Guido Cioffi ed elett.te dom.to in Benevento alla Via Francesco Flora, 24 presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe D'Auria, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO** rapp.ta e difesa dall'Avv.to Verrilli Leonardo, ed elett.te dom.to in Benevento presso la sede dell'Ente, giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione

**CONVENUTO**

**Soc. RUPA a r.l.**, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Beatrice Giovanni, ed elett.te dom.to in Airola (BN) 2 Trav. Via Lavatoio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

019580

CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: risarcimento danni.

**CONCLUSIONI**

Dalle parti costituite, rassegnate all'udienza del 08/06/01 come da verbale in atti, si conchiude che i fatti descritti nei verbali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In atto di citazione notificato addi 06/10/89 e rinotificato in riassunzione il 11/89 l'attore Vigliotti Domenico conveniva in giudizio l'Ente Provincia di

APPELLO

APPELLO

Provincia di Benevento  
AOO: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025130 Data 22/10/2009  
Oggetto SENTENZA TRA VIGLIOTTI DOMENICO E PROVINCIA DI BENEVENTO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 4550  
DEL 26 OTT 2009

APPELLO

104  
1051  
1061  
1071  
1081  
1091  
1101  
1111  
1121  
1131  
1141  
1151  
1161  
1171  
1181  
1191  
1201  
1211  
1221  
1231  
1241  
1251  
1261  
1271  
1281  
1291  
1301  
1311  
1321  
1331  
1341  
1351  
1361  
1371  
1381  
1391  
1401  
1411  
1421  
1431  
1441  
1451  
1461  
1471  
1481  
1491  
1501  
1511  
1521  
1531  
1541  
1551  
1561  
1571  
1581  
1591  
1601  
1611  
1621  
1631  
1641  
1651  
1661  
1671  
1681  
1691  
1701  
1711  
1721  
1731  
1741  
1751  
1761  
1771  
1781  
1791  
1801  
1811  
1821  
1831  
1841  
1851  
1861  
1871  
1881  
1891  
1901  
1911  
1921  
1931  
1941  
1951  
1961  
1971  
1981  
1991  
2001  
2011  
2021  
2031  
2041  
2051  
2061  
2071  
2081  
2091  
2101  
2111  
2121  
2131  
2141  
2151  
2161  
2171  
2181  
2191  
2201  
2211  
2221  
2231  
2241  
2251  
2261  
2271  
2281  
2291  
2301  
2311  
2321  
2331  
2341  
2351  
2361  
2371  
2381  
2391  
2401  
2411  
2421  
2431  
2441  
2451  
2461  
2471  
2481  
2491  
2501  
2511  
2521  
2531  
2541  
2551  
2561  
2571  
2581  
2591  
2601  
2611  
2621  
2631  
2641  
2651  
2661  
2671  
2681  
2691  
2701  
2711  
2721  
2731  
2741  
2751  
2761  
2771  
2781  
2791  
2801  
2811  
2821  
2831  
2841  
2851  
2861  
2871  
2881  
2891  
2901  
2911  
2921  
2931  
2941  
2951  
2961  
2971  
2981  
2991  
3001  
3011  
3021  
3031  
3041  
3051  
3061  
3071  
3081  
3091  
3101  
3111  
3121  
3131  
3141  
3151  
3161  
3171  
3181  
3191  
3201  
3211  
3221  
3231  
3241  
3251  
3261  
3271  
3281  
3291  
3301  
3311  
3321  
3331  
3341  
3351  
3361  
3371  
3381  
3391  
3401  
3411  
3421  
3431  
3441  
3451  
3461  
3471  
3481  
3491  
3501  
3511  
3521  
3531  
3541  
3551  
3561  
3571  
3581  
3591  
3601  
3611  
3621  
3631  
3641  
3651  
3661  
3671  
3681  
3691  
3701  
3711  
3721  
3731  
3741  
3751  
3761  
3771  
3781  
3791  
3801  
3811  
3821  
3831  
3841  
3851  
3861  
3871  
3881  
3891  
3901  
3911  
3921  
3931  
3941  
3951  
3961  
3971  
3981  
3991  
4001  
4011  
4021  
4031  
4041  
4051  
4061  
4071  
4081  
4091  
4101  
4111  
4121  
4131  
4141  
4151  
4161  
4171  
4181  
4191  
4201  
4211  
4221  
4231  
4241  
4251  
4261  
4271  
4281  
4291  
4301  
4311  
4321  
4331  
4341  
4351  
4361  
4371  
4381  
4391  
4401  
4411  
4421  
4431  
4441  
4451  
4461  
4471  
4481  
4491  
4501  
4511  
4521  
4531  
4541  
4551  
4561  
4571  
4581  
4591  
4601  
4611  
4621  
4631  
4641  
4651  
4661  
4671  
4681  
4691  
4701  
4711  
4721  
4731  
4741  
4751  
4761  
4771  
4781  
4791  
4801  
4811  
4821  
4831  
4841  
4851  
4861  
4871  
4881  
4891  
4901  
4911  
4921  
4931  
4941  
4951  
4961  
4971  
4981  
4991  
5001  
5011  
5021  
5031  
5041  
5051  
5061  
5071  
5081  
5091  
5101  
5111  
5121  
5131  
5141  
5151  
5161  
5171  
5181  
5191  
5201  
5211  
5221  
5231  
5241  
5251  
5261  
5271  
5281  
5291  
5301  
5311  
5321  
5331  
5341  
5351  
5361  
5371  
5381  
5391  
5401  
5411  
5421  
5431  
5441  
5451  
5461  
5471  
5481  
5491  
5501  
5511  
5521  
5531  
5541  
5551  
5561  
5571  
5581  
5591  
5601  
5611  
5621  
5631  
5641  
5651  
5661  
5671  
5681  
5691  
5701  
5711  
5721  
5731  
5741  
5751  
5761  
5771  
5781  
5791  
5801  
5811  
5821  
5831  
5841  
5851  
5861  
5871  
5881  
5891  
5901  
5911  
5921  
5931  
5941  
5951  
5961  
5971  
5981  
5991  
6001  
6011  
6021  
6031  
6041  
6051  
6061  
6071  
6081  
6091  
6101  
6111  
6121  
6131  
6141  
6151  
6161  
6171  
6181  
6191  
6201  
6211  
6221  
6231  
6241  
6251  
6261  
6271  
6281  
6291  
6301  
6311  
6321  
6331  
6341  
6351  
6361  
6371  
6381  
6391  
6401  
6411  
6421  
6431  
6441  
6451  
6461  
6471  
6481  
6491  
6501  
6511  
6521  
6531  
6541  
6551  
6561  
6571  
6581  
6591  
6601  
6611  
6621  
6631  
6641  
6651  
6661  
6671  
6681  
6691  
6701  
6711  
6721  
6731  
6741  
6751  
6761  
6771  
6781  
6791  
6801  
6811  
6821  
6831  
6841  
6851  
6861  
6871  
6881  
6891  
6901  
6911  
6921  
6931  
6941  
6951  
6961  
6971  
6981  
6991  
7001  
7011  
7021  
7031  
7041  
7051  
7061  
7071  
7081  
7091  
7101  
7111  
7121  
7131  
7141  
7151  
7161  
7171  
7181  
7191  
7201  
7211  
7221  
7231  
7241  
7251  
7261  
7271  
7281  
7291  
7301  
7311  
7321  
7331  
7341  
7351  
7361  
7371  
7381  
7391  
7401  
7411  
7421  
7431  
7441  
7451  
7461  
7471  
7481  
7491  
7501  
7511  
7521  
7531  
7541  
7551  
7561  
7571  
7581  
7591  
7601  
7611  
7621  
7631  
7641  
7651  
7661  
7671  
7681  
7691  
7701  
7711  
7721  
7731  
7741  
7751  
7761  
7771  
7781  
7791  
7801  
7811  
7821  
7831  
7841  
7851  
7861  
7871  
7881  
7891  
7901  
7911  
7921  
7931  
7941  
7951  
7961  
7971  
7981  
7991  
8001  
8011  
8021  
8031  
8041  
8051  
8061  
8071  
8081  
8091  
8101  
8111  
8121  
8131  
8141  
8151  
8161  
8171  
8181  
8191  
8201  
8211  
8221  
8231  
8241  
8251  
8261  
8271  
8281  
8291  
8301  
8311  
8321  
8331  
8341  
8351  
8361  
8371  
8381  
8391  
8401  
8411  
8421  
8431  
8441  
8451  
8461  
8471  
8481  
8491  
8501  
8511  
8521  
8531  
8541  
8551  
8561  
8571  
8581  
8591  
8601  
8611  
8621  
8631  
8641  
8651  
8661  
8671  
8681  
8691  
8701  
8711  
8721  
8731  
8741  
8751  
8761  
8771  
8781  
8791  
8801  
8811  
8821  
8831  
8841  
8851  
8861  
8871  
8881  
8891  
8901  
8911  
8921  
8931  
8941  
8951  
8961  
8971  
8981  
8991  
9001  
9011  
9021  
9031  
9041  
9051  
9061  
9071  
9081  
9091  
9101  
9111  
9121  
9131  
9141  
9151  
9161  
9171  
9181  
9191  
9201  
9211  
9221  
9231  
9241  
9251  
9261  
9271  
9281  
9291  
9301  
9311  
9321  
9331  
9341  
9351  
9361  
9371  
9381  
9391  
9401  
9411  
9421  
9431  
9441  
9451  
9461  
9471  
9481  
9491  
9501  
9511  
9521  
9531  
9541  
9551  
9561  
9571  
9581  
9591  
9601  
9611  
9621  
9631  
9641  
9651  
9661  
9671  
9681  
9691  
9701  
9711  
9721  
9731  
9741  
9751  
9761  
9771  
9781  
9791  
9801  
9811  
9821  
9831  
9841  
9851  
9861  
9871  
9881  
9891  
9901  
9911  
9921  
9931  
9941  
9951  
9961  
9971  
9981  
9991  
10001  
10011  
10021  
10031  
10041  
10051  
10061  
10071  
10081  
10091  
10101  
10111  
10121  
10131  
10141  
10151  
10161  
10171  
10181  
10191  
10201  
10211  
10221  
10231  
10241  
10251  
10261  
10271  
10281  
10291  
10301  
10311  
10321  
10331  
10341  
10351  
10361  
10371  
10381  
10391  
10401  
10411  
10421  
10431  
10441  
10451  
10461  
10471  
10481  
10491  
10501  
10511  
10521  
10531  
10541  
10551  
10561  
10571  
10581  
10591  
10601  
10611  
10621  
10631  
10641  
10651  
10661  
10671  
10681  
10691  
10701  
10711  
10721  
10731  
10741  
10751  
10761  
10771  
10781  
10791  
10801  
10811  
10821  
10831  
10841  
10851  
10861  
10871  
10881  
10891  
10901  
10911  
10921  
10931  
10941  
10951  
10961  
10971  
10981  
10991  
11001  
11011  
11021  
11031  
11041  
11051  
11061  
11071  
11081  
11091  
11101  
11111  
11121  
11131  
11141  
11151  
11161  
11171  
11181  
11191  
11201  
11211  
11221  
11231  
11241  
11251  
11261  
11271  
11281  
11291  
11301  
11311  
11321  
11331  
11341  
11351  
11361  
11371  
11381  
11391  
11401  
11411  
11421  
11431  
11441  
11451  
11461  
11471  
11481  
11491  
11501  
11511  
11521  
11531  
11541  
11551  
11561  
11571  
11581  
11591  
11601  
11611  
11621  
11631  
11641  
11651  
11661  
11671  
11681  
11691  
11701  
11711  
11721  
11731  
11741  
11751  
11761  
11771  
11781  
11791  
11801  
11811  
11821  
11831  
11841  
11851  
11861  
11871  
11881  
11891  
11901  
11911  
11921  
11931  
11941  
11951  
11961  
11971  
11981  
11991  
12001  
12011  
12021  
12031  
12041  
12051  
12061  
12071  
12081  
12091  
12101  
12111  
12121  
12131  
12141  
12151  
12161  
12171  
12181  
12191  
12201  
12211  
12221  
12231  
12241  
12251  
12261  
12271  
12281  
12291  
12301  
12311  
12321  
12331  
12341  
12351  
12361  
12371  
12381  
12391  
12401  
12411  
12421  
12431  
12441  
12451  
12461  
12471  
12481  
12491  
12501  
12511  
12521  
12531  
12541  
12551  
12561  
12571  
12581  
12591  
12601  
12611  
12621  
12631  
12641  
12651  
12661  
12671  
12681  
12691  
12701  
12711  
12721  
12731  
12741  
12751  
12761  
12771  
12781  
12791  
12801  
12811  
12821  
12831  
12841  
12851  
12861  
12871  
12881  
12891  
12901  
12911  
12921  
12931  
12941  
12951  
12961  
12971  
12981  
12991  
13001  
13011  
13021  
13031  
13041  
13051  
13061  
13071  
13081  
13091  
13101  
13111  
13121  
13131  
13141  
13151  
13161  
13171  
13181  
13191  
13201  
13211  
13221  
13231  
13241  
13251  
13261  
13271  
13281  
13291  
13301  
13311  
13321  
13331  
13341  
13351  
13361  
13371  
13381  
13391  
13401  
13411  
13421  
13431  
13441  
13451  
13461  
13471  
13481  
13491  
13501  
13511  
13521  
13531  
13541  
13551  
13561  
13571  
13581  
13591  
13601  
13611  
13621  
13631  
13641  
13651  
13661  
13671  
13681  
13691  
13701  
13711  
13721  
13731  
13741  
13751  
13761  
13771  
13781  
13791  
13801  
13811  
13821  
13831  
13841  
13851  
13861  
13871  
13881  
13891  
13901  
13911  
13921  
13931  
13941  
13951  
13961  
13971  
13981  
13991  
14001  
14011  
14021  
14031  
14041  
14051  
14061  
14071  
14081  
14091  
14101  
14111  
14121  
14131  
14141  
14151  
14161  
14171  
14181  
14191  
14201  
14211  
14221  
14231  
14241  
14251  
14261  
14271  
14281  
14291  
14301  
14311  
14321  
14331  
14341  
14351  
14361  
14371  
14381  
14391  
14401  
14411  
14421  
14431  
14441  
14451  
14461  
14471  
14481  
14491  
14501  
14511  
14521  
14531  
14541  
14551  
14561  
14571  
14581  
14591  
14601  
14611  
14621  
14631  
14641  
14651  
14661  
14671  
14681  
14691  
14701  
14711  
14721  
14731  
14741  
14751  
14761  
14771  
14781  
14791  
14801  
14811  
14821  
14831  
14841  
14851  
14861  
14871  
14881  
14891  
14901  
14911  
14921  
14931  
14941  
14951  
14961  
14971  
14981  
14991  
15001  
15011  
15021  
15031  
15041  
15051  
15061  
15071  
15081  
15091  
15101  
15111  
15121  
15131  
15141  
15151  
15161  
15171  
15181  
15191  
15201  
15211  
15221  
15231  
15241  
15251  
15261  
15271  
15281  
15291  
15301  
15311  
15321  
15331  
15341  
15351  
15361  
15371  
15381  
15391  
15401  
15411  
15421  
15431  
15441  
15451  
15461  
15471  
15481  
15491  
15501  
15511  
15521  
15531  
15541  
15551  
15561  
15571  
15581  
15591  
15601  
15611  
15621  
15631  
15641  
15651  
15661  
15671  
15681  
15691  
15701  
15711  
15721  
15731  
15741  
15751  
15761  
15771  
15781  
15791  
15801  
15811  
15821  
15831  
15841  
15851  
15861  
15871  
15881  
15891  
15901  
15911  
15921  
15931  
15941  
15951  
15961  
15971  
15981  
15991  
16001  
16011  
16021  
16031  
16041  
16051  
16061  
16071  
16081  
16091  
16101  
16111  
16121  
16131  
16141  
16151  
16161  
16171  
16181  
16191  
16201  
16211  
16221  
16231  
16241  
16251  
16261  
16271  
16281  
16291  
16301  
16311  
16321  
16331  
16341  
16351  
16361  
16371  
16381  
16391  
16401  
16411  
16421  
16431  
16441  
16451  
16461  
16471  
16481  
16491  
16501  
16511  
16521  
16531  
16541  
16551  
16561  
16571  
16581  
16591  
16601  
16611  
16621  
16631  
16641  
16651  
16661  
16671  
16681  
16691  
16701  
16711  
16721  
16731  
16741  
16751  
16761  
16771  
16781  
16791  
16801  
16811  
16821  
16831  
16841  
16851  
16861  
16871  
16881  
16891  
16901  
16911  
16921  
16931  
16941  
16951  
16961  
16971  
16981  
16991  
17001  
17011  
17021  
17031  
17041  
17051  
17061  
17071  
17081  
17091  
17101  
17111  
17121  
17131  
17141  
17151  
17161  
17171  
17181  
17191  
17201  
17211  
17221  
17231  
17241  
17251  
17261  
17271  
17281  
17291  
17301  
17311  
17321  
17331  
17341  
17351  
17361  
17371  
17381  
17391  
17401  
17411  
17421  
17431  
17441  
17451  
1

Benevento per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ordinare la disciplina delle acque meteoriche; ordinare la rimozione del pietrisco e risarcimento dei danni; ordinare il rifacimento della recinzione metallica; vittoria di spese. L'attore premetteva d'essere proprietario di un fondo rustico in località "Molino" in agro S. Agata dei Goti e assumeva che era stato invaso e danneggiato dalle acque meteoriche.

- Con comparso di risposta dell'11/02/91 si costituiva il convenuto principale: l'Amministrazione Provinciale di Benevento; ut supra rappresentata, che nel contestare il contenuto dell'atto di citazione in ogni sua parte, poiché i lavori erano stati eseguiti dall'impresa Rupa s.r.l. di Airola quest'ultima doveva essere considerata responsabile dei danni provocati. Chiedeva, pertanto, d'essere autorizzato alla chiamata in causa della Rupa S.r.l. esso convenuto principale inoltre eccepiva preliminarmente che "..... il potere dell'Autorità Giudiziaria ordinaria trova un limite nell'imporre ad una Amministrazione dello Stato l'esecuzione di opere".
- La soc. Rupa a r.l. di Airola si costituiva con comparso di risposta del 22/01/92 nella quale contestava e respingeva l'addebito alligando a riprova della buona esecuzione dei lavori un certificato di regolare esecuzione del 08/03/89, nel quale il Direttore dei lavori certificava che i lavori commissionati erano stati eseguiti "a buona regola d'arte e nel termine convenuto". Eccepiva l'incompetenza del Giudice Ordinario adito, assumendone l'incompetenza giurisdizionale su tutte le domande svolte dall'attore ad eccezione di quella relativa al risarcimento dei danni.
- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; esibiti e prodotti alcuni documenti, precisate le conclusioni prese dalle parti, la causa viene presa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea svolta nel presente procedimento va accolta parzialmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

REGISTRATO IL

20/02/2004

n. 1011/8

Mod. A

fol. ....

isattile 14.5.04

Benevento, 23/02/2004

IL CANCELLIERE



In ordine all'an-debeatur si osserva: l'incompetenza per materia svolta ab-initio per cui la domanda, così come proposta, risulta di competenza del Tribunale delle Acque, trattandosi di "regimentazione" della acque meteoriche va rigettata. La competenza di codesto Tribunale speciale riguarda la regimentazione delle acque non "meteoriche".

L'altra eccezione sollevata, seppur per un coacervo di norme diverse da quelle menzionate (N°2224/1965), dev'essere invece accolta, è pacifico infatti, in dottrina e in giurisprudenza, che all'Amministrazione dello Stato oppure a Enti simili non può imporsi un "facere", se non attraverso idonei procedimenti e misure, per il mezzo del T.A.R., che tali misure possiede: Per quanto attiene al risarcimento dei danni la produzione del certificato da parte della chiamata (Rupa) non assolve all'onere probatorio in quanto viene certificato l'esecuzione dei lavori "a regola d'arte", ma non "il non aver prodotto danni a terzi".

In ordine al quantum-debeatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette, ampie ed analiticamente correlate da rilievi fotografici e non, portano ad affermare che i danni lamentati dall'attore Vigliotti sono effettivamente connessi ad ingenti masse d'acqua di origine meteorica. Detto fenomeno di convogliamento è dovuto a diverse concause; parte (il 50%) imputabile al Vigliotti e parte (25%) imputabili alla convenuta Provincia e parte (25%) alla chiamata in causa Soc. Rupa. Il C.T.U., il cui parere è da condividere totalmente, ha individuato in interventi agricoli, tipo la mancata coltivazione del terreno, nonché l'uso della spazzolatrice per la raccolta del prodotto e la presenza di un muretto le concause addebitabili al Vigliotti. Mentre la concausa addebitabile alla Provincia di Benevento è individuata e visionata nella foto da n° 17 a-n° 26, che evidenziano una certa "culpa in vigilando". Mentre la parte da risarcire al Vigliotti dalla Soc. Rupa sicuramente è l'abbattimento della preesistente rete metallica (foto n° 14 e 15) nonché la cattiva esecuzione di opere per cui in alcuni punti (lungo la porzione terminale del ponte) si è formata una spiccata concavità che di fatto comporta il ristagno di acque. Alla luce di quanto sopra la porzione

(50%) di danni da risarcire in solido tra i convenuti all'attore rapportati all'attualità della pronuncia è pari a £. 3.250.000.

- Le spese processuali seguono la soccombenza parziale per cui tra Vigliotti Domenico e Provincia di Benevento e soc. Rupa e si liquidano come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale in funzione di Giudice unico, parzialmente, contrariis reiectis, pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti

- A) Accoglie l'eccezione d'incompetenza giurisdizionale dell'A.G.O. in ordine ai punti: prima parte del n° 2 e n° 3 delle conclusioni dell'attore.
- B) Rigetta l'eccezione d'incompetenza per materia dell'A.G.O. in ordine al punto n° 1.
- C) Accoglie il punto n° 2 nella parte in cui si chiede il risarcimento dei danni e per l'effetto (50%) di danni da risarcire in solido tra i convenuti all'attore rapportati all'attualità della pronuncia è pari a £. 3.250.000.
- D) Condanna la Provincia di Benevento e S.r.l. Rupa in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di Vigliotti Domenico per la complessiva somma di £. 3.135.423 pari al 50% ,già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. - di cui £. 142.663 per spese, £ 1.392.760 per C.T.U. e £. 600.000 per competenze e £.1.0000.000 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, compensa tra le parti costituite il residuo 50%.

Così deciso in Benevento addì 19/09/2001.


Il Tribunale

Dr. Francesco PREZIOSI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI - 5 NOV. 2001

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(*Dr. A. Panchelli*)



*il 7/2/2002*  
**APPELLO**

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento 28 LUG. 2009 IL CANCELLIERE

La presente copia, conforme al suo originale ed in forma esecutiva, al ricorso e richiesta

telev. 28 LUG. 2009

comunicato 28 LUG. 2009

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO DI CANCELLERIA

Lo scrivente ha ricevuto in data 21/10/2009

notifica **SI NOTIFICHI A:**

- 1/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. E/O LEGALE RAPP/TE P.T. ~~CONSEGE IN BENEVENTO~~

82100 BENEVENTO -

a mani dell'impiegata **GIUSEPPA ROSSELLA** incaricata alla ricezione

21 OTT. 2009

UFFICILE D'UFFICIO 8/3  
**PASQUALE DE MICHELE**